



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 26 DEL 18/06/2026

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LE OPERE DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI PASTORALI E ALPEGGIO IN LOCALITÀ ALPE OVARDA NELL'AMBITO DEL P.S.R. 2023/2027 – SRD08, AZIONE 1" AGGIUDICATE ALLA DITTA I.C.F.A. SRL - CUP C4J23001540006 – CIG BA56E0DFB6

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che, con precedente determinazione n. 21 del 29/05/2026, a seguito della procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, relativa alla realizzazione delle "Opere di adeguamento e miglioramento della viabilità silvo-pastorale per l'accesso alle superfici pastorali e all'alpeggio in località Alpe Ovarda, nell'ambito del P.S.R. 2023/2027 – SRD08, Azione 1" (CUP: C4J23001540006 – CIG: BA56E0DFB6), è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta I.C.F.A. S.r.l., con sede in Strada Rotta Palmero n. 12, 10092 Beinasco (TO), C.F./P.IVA 07916150019, per l'importo complessivo di € 205.205,55, oltre IVA di legge nella misura del 22%, per un totale di € 250.350,77.

Vista la richiesta pervenuta al prot. 1334 in data 19/06/2026 con la quale la ditta I.C.F.A. S.r.l., chiede l'autorizzazione al subappalto in favore della Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese, con sede legale in Castellamonte (TO), Via Castelnuovo Nigra 10, C.F./P.IVA 07129510017 per le opere rientranti nella categoria OG3 in particolare scavi e movimento terra, realizzazione murature e rivestimenti, manutenzione fossi per un importo di € 100.000,00 di cui € 874,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto che l'importo totale per le lavorazioni in subappalto non supera il 50 % dell'ammontare contrattuale come previsto dall'Art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di Bilancio 2022 del 30.12.2021 nr. 234;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D. Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui "a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il codice appalti e contratti pubblici (D. Lgs.36/2023 e s.m.i.);

Considerato che come risulta dalla documentazione appresso indicata non sussistono nei confronti della Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese, affidataria del subappalto, i divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/95 e s.m.i.;

Visto:

- il contratto di subappalto;
- il DURC;
- la visura CCIAA;

Rilevato che la Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese ha titolo per il subappalto in base all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 in quanto:

- Sono iscritte alla CCIAA;
- Non sussistono nei loro confronti divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.;
- Ha prodotto dichiarazione comprovante i requisiti di cui all'art. 80;
- Non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra appaltatore e subappaltatore;

Ritenuto di autorizzare il subappalto alla Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese per le opere rientranti nella categoria OG3 in particolare scavi e movimento terra, realizzazione murature e rivestimenti, manutenzione fossi;

Considerato che:

- Il subappaltatore ha l'onere delle prescrizioni dell'art. 119, del D. Lgs. 36/2023 in relazione al ruolo all'interno dell'opera in oggetto, ha l'obbligo di rispettare le norme antinfortunistiche, di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l'impresa appaltatrice principale sarà comunque l'unica responsabile per l'osservanza da parte della ditta subappaltatrice delle suddette norme di sicurezza senza pregiudizio alcuno degli altri diritti e doveri della stazione appaltante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

Precisato che l'accesso al cantiere alla ditta subappaltatrice è subordinato alla consegna del POS della ditta subappaltatrice;

Dato atto che il codice CUP dell'opera rimane invariato rispetto a quello dell'atto iniziale, ovvero è C44J23001540006;

Considerato che a norma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il responsabile del progetto è la dott. Arch. Daniela Urbani in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune Lemie;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

DETERMINA

- Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di dare atto per quanto sopra esposto, che con contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, l'impresa I.C.F.A. S.r.l., con sede in Strada Rotta Palmero n. 12, 10092 Beinasco (TO), C.F./P.IVA 07916150019, affida in subappalto alla Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese, con sede legale in Castellamonte (TO), Via Castelnuovo Nigra 10, C.F./P.IVA 07129510017 le opere rientranti nella categoria OG3 in particolare scavi e movimento terra, realizzazione murature e rivestimenti, manutenzione fossi per un importo di € 100.000,00 di cui € 874,00 per oneri della sicurezza;
- Di autorizzare il subappalto ai sensi dell'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023 alla Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese, con sede legale in Castellamonte (TO), Via Castelnuovo Nigra 10, C.F./P.IVA 07129510017, con subordinazione all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento – D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Di disporre che l'impresa I.C.F.A. S.r.l., con sede in Strada Rotta Palmero n. 12, 10092 Beinasco (TO), C.F./P. IVA 07916150019, provveda agli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riguardo agli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e alla trasmissione della documentazione attestante i pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La medesima impresa è inoltre tenuta, in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'opera in oggetto, al pieno rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Di autorizzare l'accesso al cantiere da parte della ditta subappaltatrice unicamente a seguito dell'aggiornamento della notifica preliminare e del POS da trasmettere al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- Di dare atto che l'impresa appaltatrice principale sarà comunque l'unica responsabile per l'osservanza da parte delle Ditte Subappaltatrici delle suddette norme di sicurezza senza pregiudizio alcuno degli altri diritti e doveri della stazione appaltante;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
- Di dare atto che il codice CUP dell'opera rimane invariato rispetto a quello dell'atto iniziale, ovvero è C44J23001540006;
- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANI Arch. Daniela

Firmato digitalmente